



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 1 - 84047 Capaccio (SA) Tel 0828.812203 - 0828.812201

fax 0828.812239

sito internet: www.comune.capaccio.sa.it

Ordinanza n. 5

Del 12-01-2010

IL SINDACO

VISTA la contingente situazione di avversità meteorologiche e la relazione di sopralluogo sul territorio comunale, per verifica danni prodotti dalle mareggiate del 09-11-2009 del Comando Polizia Locale - Ufficio Polizia Giudiziaria di Capaccio e del tecnico di turno in servizio di reperibilità, recante prot. n. 44850 del 2009, a seguito degli accertamenti tecnici congiunti, effettuati in località Laura di Paestum, arenile marittimo ed in particolare nelle aree adiacenti lo stabilimento balneare denominato "lido Tuffatore", immobile individuato agli atti dell'Agenzia del Territorio, al foglio di mappa n. 9, nell'ambito della particella n. 1;

PRESO ATTO che da quanto rilevato emerge che le forti mareggiate verificatesi, hanno provocato l'erosione di notevoli quantità di arenile, nonché prodotto danni e collassi strutturali allo stabilimento balneare denominato "lido Tuffatore";

VISTE le risultanze del citato sopralluogo congiunto espletato, presso l'area in esame, rilevandosi dallo stesso che i danni cagionatesi alla struttura balneare, consistono in :

1. crollo di parte di un vano in muratura, parte del basamento della struttura fronte mare;
2. instabilità del solaio di copertura del vano preindicato;
3. crollo di una pensilina con struttura metallica.

RILEVATO che lo stato dei luoghi della struttura balneare in esame, come si evince dalla relazione di sopralluogo, costituisce serio pericolo per la pubblica e privata incolumità;

RITENUTO che non è possibile tollerare la permanenza della struttura, con siffatto contingente rischio;

DATO ATTO che, al fine di limitare il potenziale del rischio, si è provveduto ad invitare il titolare dello stabilimento balneare medesimo, ad interdire l'accesso all'area, con l'ausilio di reti provvisorie da cantiere;

CONSIDERATA l'urgenza di rimuovere il pericolo in atto per evitare dannose conseguenze a persone e cose, stante l'ubicazione della struttura, posta in aderenza di tracciato stradale;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

Legge 24 febbraio 1992, n. 225



ORDINA

al sig. Luigi BARLOTTI, agli atti d'ufficio meglio generalizzato, quale titolare della licenza di concessione demaniale marittima, atta alla conduzione dello stabilimento demaniale marittimo, denominato "lido Tuffatore", di provvedere all'immediata rimozione del pericolo derivante dalle mareggiate di cui in epigrafe, ripristinando la struttura come assentita dai titoli abilitativi demaniali marittimi rilasciati, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica della presente ordinanza.

CON DIFFIDA

Che in mancanza, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia specifica, si procederà al ripristino dello stato dei luoghi ed alla demolizione d'ufficio di opere e strutture, con il recupero delle spese, a carico del conduttore/concessionario della struttura balneare, in ambito demaniale marittimo.

DISPONE

Che il provvedimento medesimo venga notificato al conduttore/concessionario dello stabilimento balneare, denominato "il Tuffatore", sig. Luigi BARLOTTI, innanzi generalizzato, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato e che copia di detto atto venga trasmessa :

- a) Al Presidente della Giunta Regionale;
- b) Al Prefetto di Salerno – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;
- c) Al Sindaco, al Segretario Generale e all'Ufficio relazioni con il pubblico e Trasparenza del Comune di Capaccio per conoscenza;
- d) Al Comando Polizia Locale di Capaccio, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza/ingiunzione, cui è richiesto di relazionare, entro giorni 15 (quindici), trascorsi giorni 30 (trenta) dalla data di notifica, al conduttore/concessionario della struttura balneare, al fine di consentire i lavori di genio civile da parte dell'ufficio;

COMUNICA

Che avverso la presente ingiunzione/ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

L'estensore

Il Responsabile del Settore V
Polizia Locale – Protezione Civile
cap. Antonio RINALDI

Il Sindaco
p. a. Pasquale MARINO

